

# COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI TASSAZIONE DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 9 GIUGNO 2004

## **Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali**

*Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.*

*Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.*

### **Finalità del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

### **Dati personali**

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di consolidato nazionale previste dagli articoli da 117 a 128 del TUIR e dal D.M. 9 giugno 2004.

### **Modalità del trattamento**

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nella comunicazione con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, uffici postali, enti previdenziali).

### **Titolari del trattamento**

La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

### **Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

### **Consenso**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

# ISTRUZIONI

## 1. PREMESSA

---

Con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata attuata la riforma dell'imposizione sul reddito delle società.

In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 344 del 2003 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR") introducendo, con gli articoli da 117 a 128, l'istituto del consolidato fiscale nazionale delle società di capitali ed enti commerciali, in base ai principi contenuti nell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge di delega 7 aprile 2003, n. 80.

La disposizione di cui all'art. 4 citato ha previsto, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un'unica base imponibile, su opzione facoltativa delle singole società partecipanti.

Rispetto ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo e agli effetti dell'esercizio dell'opzione, si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 117 e 118 del TUIR.

Relativamente alle condizioni per l'efficacia dell'opzione, l'art. 119, comma 1, del TUIR prevede che l'opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di consolidante o solo in qualità di consolidata e la sua efficacia è subordinata:

- alla identità dell'esercizio sociale di ciascuna società consolidata con quello della società o ente consolidante;
- all'esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna società consolidata e dell'ente o società consolidante;
- alla elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione. In particolare, detta elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'art. 122 del TUIR;
- alla comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione da effettuare all'Agenzia delle Entrate entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 129 del TUIR, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2004 (di seguito: "decreto"), sono state adottate le disposizioni applicative delle norme in materia di consolidato nazionale previste dagli articoli da 117 a 128 del TUIR.

In particolare, l'art. 5 del decreto stabilisce che l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo tra la società o l'ente consolidante e ciascuna società consolidata deve essere comunicato dalla consolidante all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità adottate con il provvedimento di approvazione del presente modello e di seguito illustrate.

La medesima comunicazione deve essere, altresì, effettuata dalla consolidante, ai sensi dell'art. 14 del decreto, nelle ipotesi di rinnovo o di mancato rinnovo dell'opzione, decorso il triennio di efficacia della stessa.

Inoltre, se nel corso del periodo triennale di durata dell'opzione si verifica una delle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo, previste dall'art. 13 del decreto, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell'opzione.

Il presente modello deve essere, quindi, utilizzato da coloro che devono comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo, di cui all'art. 5 del decreto;
- il rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del decreto;

- il mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo, a norma dell'art. 14, comma 2, del decreto;
- l'interruzione della tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 13 del decreto.

Si precisa che qualora nell'ambito del gruppo ricorrano simultaneamente più di una delle suddette ipotesi, dovrà essere effettuato un unico invio del presente modello, nel quale saranno evidenziati i diversi casi per i quali occorre effettuare la comunicazione, indicando, altresì, tutti i soggetti partecipanti al consolidato.

## 2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

---

Il presente modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico nei siti Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) dai quali può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

## 3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

---

Il presente modello di "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale" può essere presentato dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR per i quali sussista il rapporto di controllo, con ciascuna società consolidata, come definito dall'art. 117 del TUIR e dall'art. 1 del decreto.

Le predette società o enti consolidanti possono assumere la natura giuridica di:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Possono altresì esercitare l'opzione al regime di tassazione del consolidato nazionale solo in qualità di consolidanti, presentando il presente modello di comunicazione, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, a condizione:

- di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'art. 55 del TUIR, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società consolidata sia effettivamente connessa.

Non è, comunque, possibile esercitare l'opzione al regime di tassazione del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 126 del TUIR nonché dell'art. 4 del decreto, nei casi:

- di società che fruiscono di riduzione dell'aliquota prevista per l'imposta sui redditi delle società;
- di società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
- di società che hanno optato, in qualità di partecipate, per il regime di tassazione per trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR.

## 4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

---

La comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale deve essere presentata:

- nel caso di esercizio dell'opzione, entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;
- nel caso di rinnovo dell'opzione, entro il sesto mese del primo esercizio successivo al triennio di efficacia dell'opzione;
- nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, entro trenta giorni dal termine previsto per il rinnovo dell'opzione;
- nel caso di interruzione della tassazione di gruppo, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato l'interruzione stessa.

*Si precisa che, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004), per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003, le comunicazioni relative all'esercizio dell'opzione i cui termini scadono entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la medesima data.*

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che provvede all'invio telematico e rilascia apposita ricevuta.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa dalla stessa Agenzia in via telematica.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra elencati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'interessato copia della comunicazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dall'interessato.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "CONSOLIDATO NAZIONALE", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), ovvero le apposite specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel presente modello.

## 5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

---

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati della società o ente consolidante, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, i dati relativi alla società consolidata, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.

## Tipo di comunicazione

Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione della tipologia delle comunicazioni effettuate con il presente modello. In presenza di tipi diversi di comunicazione, devono essere barrate le corrispondenti caselle.

La casella "Mod. n." va compilata in caso di presentazione della comunicazione all'Ufficio locale ed in presenza di più di tre società consolidate partecipanti alla tassazione di gruppo. In tal caso va indicato il numero progressivo corrispondente alla pagina del modello utilizzata.

## Dati relativi alla società o ente consolidante

Nel riquadro va riportato il codice fiscale della società o ente consolidante. Vanno indicati, inoltre, il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale relativi alla sede legale ovvero, se diverso, al domicilio fiscale.

Nel caso di soggetto consolidante non residente che eserciti nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima. In tali ipotesi devono essere, altresì, indicati, in relazione al soggetto consolidante estero, il "Codice Paese estero" nonché il "Codice di identificazione estero", utilizzati per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO-SC disponibile alla data di presentazione della comunicazione.

Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Nella casella "Natura giuridica" va indicato il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei predetti modelli di dichiarazione UNICO.

Qualora si verifichi l'interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate, nel campo "Attribuzione versamenti" va indicato l'importo dei versamenti già effettuati ed attribuiti alla consolidante.

In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare vanno riportate le date di inizio e fine dello stesso.

La casella "Operazioni straordinarie" va barrata qualora la consolidante abbia assunto una diversa denominazione a seguito di operazione straordinaria.

## Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale o al rappresentante negoziale della società o ente consolidante che sottoscrive il presente modello.

Nella casella "Codice carica" indicare il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei suddetti modelli di dichiarazione UNICO.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

## Dati relativi alla società consolidata

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi alla società consolidata ai sensi degli artt. 117 e 120 del TUIR, per la quale viene resa la presente comunicazione nelle ipotesi di esercizio, di rinnovo o di mancato rinnovo dell'opzione nonché di interruzione della tassazione di gruppo.

### Tipologia comunicazione

Va indicato il tipo di comunicazione relativa a ciascuna specifica società consolidata. Pertanto, nella casella va inserito il codice:

- 1** esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo;
- 2** rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo;
- 3** mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo;
- 4** interruzione della tassazione di gruppo;
- 5** conferma della tassazione di gruppo, qualora non si configurino le ipotesi precedenti da 1 a 4.

### Esercizio sociale

Va indicato, con riferimento al periodo di tre anni di durata dell'opzione, previsto dall'art. 117, comma 3, del TUIR l'esercizio sociale nel quale viene resa la presente comunicazione. Nella casella va inserito il codice:

- 1** primo periodo;
- 2** secondo periodo;
- 3** terzo periodo.

Ad esempio, qualora in seguito all'iniziale comunicazione di esercizio dell'opzione da parte delle società A (consolidante), B e C (consolidate), si verifici, nell'esercizio successivo, l'interruzione della tassazione di gruppo riguardo alla società B e l'esercizio dell'opzione per la nuova società D, deve essere indicato:

	<i>Tipologia comunicazione</i>	<i>Esercizio sociale</i>
Società B	4	2
Società C	5	2
Società D	1	1

### Operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie possono determinare o meno l'interruzione della tassazione di gruppo secondo la specifica disciplina contenuta nel decreto recante disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli artt. da 117 a 128 del TUIR. Se le operazioni straordinarie determinano l'interruzione della tassazione di gruppo, sussiste l'obbligo di inviare la comunicazione, se, invece, le operazioni straordinarie non comportano l'obbligo di comunicazione si darà evidenza del nuovo assetto organizzativo in occasione del rinnovo o del mancato rinnovo dell'opzione o in presenza di altra causa di interruzione.

In particolare, nel campo "Operazioni straordinarie", va indicato il codice:

- 1** nuova società risultante dall'operazione. In tal caso, devono essere compilate anche le caselle "Tipologia comunicazione" e "Esercizio sociale" riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 2 per il rinnovo dell'opzione; 3 per il mancato rinnovo dell'opzione; 4 per l'interruzione della tassazione di gruppo; 5 per la conferma della tassazione di gruppo) nonché l'esercizio sociale di riferimento;
- 2** società estinta a seguito di operazione che non determina l'interruzione della tassazione di gruppo. In tal caso, non devono essere compilate le caselle "Tipologia comunicazione" e "Esercizio sociale";
- 3** società per la quale si determina l'interruzione della tassazione di gruppo per effetto dell'operazione. In tal caso, devono essere compilate anche le caselle "Tipologia comunicazione" e "Esercizio sociale" riportando nelle stesse, rispettivamente, il codice 4 (interruzione della tassazione di gruppo) e l'esercizio sociale in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione.

Si ricorda che l'art. 124, comma 5, del TUIR stabilisce che le disposizioni in materia di interruzione della tassazione di gruppo, previste dai commi precedenti dello stesso articolo, si applicano anche nel caso di fusione di una società consolidata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della società o ente consolidante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato.

Inoltre, l'art. 13, comma 2, del decreto dispone che, nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 11 (operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo) e dal comma 1 del medesimo art. 13 del decreto (operazioni che determinano l'interruzione della tassazione di gruppo), può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società che effettua l'operazione, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000.

### **Acconto separato**

Qualora il versamento dell'acconto sia stato effettuato in modo separato indicare il codice 1, altrimenti il codice 2.

### **Attribuzione perdite**

La casella va compilata, ai sensi dell'art. 5 del decreto, indicando il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione. Va inserito il codice:

- 1** attribuzione alla società o ente consolidante;
- 2** attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
- 3** attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

### **Data dell'interruzione**

Va indicata la data dell'evento che ha comportato l'interruzione della tassazione di gruppo.

### **Attribuzione versamenti**

Il campo va compilato nei casi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, indicando l'importo dei versamenti già effettuati ed in tutto o in parte attribuiti alla consolidata.

### **Importo perdite**

Nei soli casi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione va indicato, secondo l'esercizio di formazione, l'importo delle perdite residue attribuite. In particolare, nei campi da 1 a 5 indicare le perdite attribuite in funzione dell'esercizio di formazione e riportabili nei limiti di cui all'art. 84, comma 1, del TUIR, mentre nel campo 6 quelle riportabili senza limiti di tempo di cui all'art. 84, comma 2, del TUIR.

### **Firma della comunicazione**

Il firmatario della comunicazione deve barrare l'apposita casella, attestando, ai sensi dell'art. 5 del decreto, l'avvenuta elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione, secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 1, lett. c), del TUIR.

Qualora siano utilizzate più pagine del modello, la sottoscrizione deve essere apposta su ciascuna di esse.

### **Impegno alla presentazione telematica**

Gli intermediari abilitati alla trasmissione sono tenuti a rilasciare all'interessato, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, deve essere quindi riportata nel presente riquadro.

Inoltre, deve essere indicato se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata, barrando la relativa casella.